

Bergamo, 29/06/2022

**CIRCOLARE N. 6/2022 - AGGIORNAMENTO**

**OBBLIGHI DOCUMENTALI PER LE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE –  
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI “ESTEROMETRO”**

Gentili Clienti,

si segnala un'importante modifica in relazione alla gestione delle operazioni transfrontaliere, che nella sostanza introduce l'obbligo generalizzato di:

- invio delle fatture in modalità elettronica anche nei confronti dei clienti non residenti;
- integrazione delle fatture estere ricevute (operazioni UE) / emissione di autofattura (operazioni extra-UE) mediante invio allo SdI.

La decorrenza dell'adempimento, inizialmente prevista a far data dal 1.1.2022, con la Legge di Bilancio 2021 è stata posticipata al 1.7.2022, sebbene sia già possibile adeguarsi alla novità in via facoltativa.

La nuova gestione documentale delle operazioni transfrontaliere fa venir meno il c.d. “esterometro”.

**Le regole vigenti**

I soggetti dotati di partita IVA sono attualmente tenuti a comunicare le operazioni intercorse con soggetti non residenti, il c.d. Esterometro, con cadenza trimestrale. Nel modello devono essere incluse tutte le operazioni attive e passive, con le rilevanti eccezioni delle operazioni:

- documentate da bolletta doganale;
- per le quali è stata emessa fattura elettronica nei confronti del soggetto estero;
- per le quali il committente/cliente italiano ha provveduto ad integrare la fattura estera ricevuta ovvero autofatturare l'operazione mediante invio a SDI del documento elettronico.

L'eventuale invio al cliente estero di una fattura in modalità cartacea, ovvero l'integrazione di una fattura estera / emissione di autofattura in modalità cartacea, consentita dalla normativa IVA vigente, comporta l'obbligo di invio dell'esterometro.

**La novità dal corrente anno**

Il comma 1103 dell'art. 1 L.178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha previsto che la comunicazione delle operazioni intercorse con soggetti esteri debba essere effettuata, in via obbligatoria,

mediante il Sistema di Interscambio (SdI), adottando il medesimo formato XML attualmente previsto per le fatture elettroniche dall'art.1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015 e seguenti modifiche.

Le modalità tecniche e i termini di trasmissione sono state definite dall'Agenzia delle Entrate con il Provv. 293384/2021 datato 28.10.2021.

### **Modalità di invio**

In riferimento alle **operazioni attive**, il già citato provvedimento prevede che le stesse debbano essere trasmesse allo SdI **mediante fattura elettronica** di tipo **TDo1**, riportante quale codice destinatario **"XXXXXXXX"** (ad eccezione delle fatture emesse nei confronti dei soggetti residenti nella Repubblica di San Marino, per i quali si ricorda che è stato introdotto dal 01.10.2021 il codice destinatario 2R4GTO8").

Resta necessario provvedere all'invio al cliente estero della fattura in formato cartaceo/pdf, quale documento commerciale comprovante l'avvenuta effettuazione dell'operazione, dal momento che il Sistema di Interscambio (SdI) non provvede ad inviare la fattura al cliente non stabilito nel territorio dello stato.

Per le **fatture passive** ricevute dai fornitori esteri in formato analogico si possono distinguere due casistiche:

- 1) per le operazioni con riferimento alle quali viene emessa una **bolletta doganale** o per le quali è stata ricevuta **fattura elettronica**, la trasmissione della fattura elettronica allo SdI **non è obbligatoria**;
- 2) per tutte le altre operazioni transfrontaliere il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico da inviare allo SdI del tipo:
  - **TD17** per **gli acquisti di servizi** dall'estero (**intra-Ue o extra-Ue**) per i quali il cliente italiano è tenuto all'applicazione dell'IVA con la procedura di integrazione (se intra-Ue) o di autofattura (se extra-Ue);
  - **TD18** per **gli acquisti di beni intra-Ue** per i quali il cliente italiano è tenuto all'applicazione dell'IVA con la procedura di integrazione;
  - **TD19:**
    - **gli acquisti di beni già presenti in Italia da soggetti non residenti**
    - **per l'acquisto di beni all'estero da soggetti non residenti**per i quali il cliente italiano è tenuto all'applicazione dell'IVA con la procedura di integrazione (se intra-Ue) o di autofattura (se extra-Ue);

- **TD20** al fine di regolarizzare la **mancata ricezione della fattura**, oltre i 2 mesi dall'effettuazione dell'operazione, **o per fattura irregolare**.

V'è inoltre la facoltà per il contribuente di predisporre il documento elettronico per l'integrazione degli acquisti soggetti a "reverse charge interno" generando un documento del tipo **TD16**. Il recente Decreto Semplificazioni Fiscali ha introdotto una deroga per quanto riguarda le operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72 (quali, ad esempio: servizi di alloggio nel settore alberghiero ed altri servizi relativi ad immobili; prestazioni di trasporto passeggeri; acquisto di carburante o attrezzature utilizzate all'estero), prevedendo l'**esonero della comunicazione per quelle di importo inferiore ad euro 5.000** per ciascun documento (rif. art. 12 DL 73/2022).

### **Termini per l'invio**

La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato deve essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi.

In merito alle **operazioni attive**, la trasmissione dovrà essere effettuata **entro 12 giorni dall'effettuazione della cessione o prestazione** o entro il termine stabilito da specifiche disposizione (v. giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita).

In relazione invece alle **operazioni passive estere**, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa, facendo attenzione ad effettuare una distinzione in caso di operazioni con soggetti stabiliti in uno Stato dell'Unione Europea o in uno Stato Extra-Ue. Infatti:

- In caso di **acquisto di beni o servizi da soggetto Ue**, il documento analogico ricevuto deve essere integrato e quindi trasmesso allo SdI **entro il giorno 15 del mese successivo alla ricezione della fattura emessa dal fornitore estero**; si ricorda che in caso di mancata ricezione del documento entro 2 mesi dall'effettuazione dell'operazione, è necessario regolarizzare l'operazione mediante emissione di autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo all'effettuazione dell'operazione;
- In caso di **acquisti di beni o servizi da soggetti extra-Ue**, l'autofattura deve essere trasmessa allo SdI **entro il giorno 15 del mese successivo al momento di**

**effettuazione dell'operazione, come definito dall'art. 6 del Dpr.633/72, così individuato:**

- **per gli acquisti di beni già in Italia da soggetti extra-Ue, il momento rilevante è quello della consegna- spedizione;**
- **per gli acquisti di servizi entro l'ultimazione della prestazione o al momento del pagamento del corrispettivo.**

### **Regole di compilazione del file elettronico**

L'allegato A del Provvedimento 293384/2021 fornisce indicazioni in merito alla corretta compilazione dei documenti in formato XML. In particolare, vengono individuati i dati da indicare nei seguenti campi:

- <CedentePrestatore>: dati del prestatore/cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso;
- <CessionarioCommittente>: dati del cessionario/committente che effettua l'integrazione o emette l'autofattura;
- <Data>: la data di ricezione della fattura o comunque una data ricadente nel mese di ricezione (per acquisti intra – UE) o di effettuazione dell'operazione (per acquisti extra – UE);
- <DettaglioLinee>: l'indicazione dei dati caratteristici di ogni operazione rispettando l'obbligatorietà dei campi pena lo scarto (imponibile, aliquota, imposta calcolata o l'eventuale natura della non imponibilità o dell'esenzione);
- <DatiFattureCollegate>: gli estremi della fattura di riferimento;
- <Numero>: è consigliabile adottare una numerazione progressiva *ad hoc*.

### **Regime sanzionatorio**

La sanzione applicabile in caso di mancata trasmissione al SDI delle fatture relative alle operazioni effettuate con soggetti non residenti dal 1° gennaio 2022 è pari alla sanzione prevista in caso di mancato invio di un rigo dell'esterometro. Si tratta di una sanzione pari a 2 Euro per ciascuna fattura non trasmessa, entro il limite massimo di Euro 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di Euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

### **Modalità operative**

Si invitano i Clienti a comunicare allo Studio l'eventuale adozione anticipata delle novità legislative, permanendo l'obbligo di invio dell'esterometro in caso contrario.

Si suggerisce in ogni caso il tempestivo adeguamento delle procedure contabili interne per non giungere impreparati alla decorrenza dei nuovi adempimenti (1° luglio 2022).

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti

Lucchini e Associati